



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
Atti Consiglio SOI A X Legislatura

Regione Puglia Segretariato Generale della Giunta Regionale

Disegno di Legge N. 295 del 21/12/2017

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art.73 comma lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n.118 – Sentenza esecutiva del Tribunale di Bari – Sezione I Civile - n. 2344/2017.



Relazione allo Schema di Disegno di Legge intitolato "Modifiche all'art. 24 della L.R. n. 4 del 7 marzo 2003".

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118 integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n.126 ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

Dispone l'art.73 che:

- 1. "Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
- a) sentenze esecutive;
- b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o , comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b),
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità,
- e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.
- Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
- 3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, della aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990 n.398, fino ad un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.
- 4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta."

Alla luce della novella normativa occorre riconoscere con legge, ai sensi del comma 1, lett.a), del citato articolo, la legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva emessa dal T.A.R. di Lecce n. 3605/15.

Ai sensi del comma 4 dell'art.73 citato, il Consiglio regionale è tenuto a provvedere entro sessanta giorni dalla ricezione del disegno di legge, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito derivante da sentenze esecutive ed eventuali successivi atti di precetto si intende riconosciuta.

In relazione allo specifico debito fuori bilancio, si espone quanto segue:

- con determina n.25 del 11/11/1998 si è proceduto alla dichiarazione di decadenza dal contributo agevolato nei confronti del Sig. Leonardo Castiglione Minischetti per mancata occupazione dell'alloggio assegnato dalla Cooperativa Edilizia "Betulla 1^" di Mola di Bari e realizzato con il contributo in conto interessi sul mutuo agevolato concesso ai sensi della L.R. n.16/81.; il provvedimento disponeva altresì il recupero delle somme quali contributi indebitamente erogati sul mutuo;
- avverso la suddetta determina il sig. Castiglione Minischetti con ricorso n.723/1999 (n.1260/99/N-DL) adiva il TAR di Bari per l'annullamento della determina medesima e di ogni altro atto ad essa connesso;
- con nota dirigenziale prot. n. 3532/A3 del 26/09/2002 si richiedeva al sig.
 Castiglione il versamento delle somme dovute a seguito del provvedimento dirigenziale n. 25 dell'11/11/1998 di decadenza dal contributo agevolato;
- 4. avverso a suddetta nota il ricorrente notificava alla Regione in data 2/12/2002 motivi aggiuntivi per l'annullamento della nota medesima;
- 5. il TAR di Bari con ordinanza n.50/2003 del 16/1/2003 accoglieva la domanda incidentale di sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati; all' udienza del 7/06/2007 per la discussione di merito, il TAR adito, con sentenza n.1689/2017, accoglieva il ricorso e annullava gli atti impugnati;
- avverso tale sentenza in data 14/11/2007 la Regione proponeva appello al Consiglio di Stato; quest'ultimo con sentenza n.884/2010 dichiarava il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo per esservi giurisdizione del Giudice Ordinario e ne ordinava la traslazione;
- 7. con Sentenza n.2344 del 04/05/2017, trasmessa dall'Avvocatura Regionale in data 22 giugno 2017 ed acquisita al protocollo della Sezione Politiche Abitative in data 26/06/2017, il Tribunale di Bari Sezione I Civile ha accolto il ricorso suindicato e contestualmente, ha condannato la Regione a pagare le spese processuali liquidate in

4.

€ 5.000,00, di cui € 226,00 per spese oltre maggiorazione per spese generali, IVA e CAP come per legge, da distrarre in favore dell'Avv. Angelo Maria Romano;

- 8. con mail del 30 novembre 2017 la Sezione Politiche Abitative ha invitato l'Avvocato Angelo Maria Romano, legale rappresentante del sig. Leonardo Castiglione Minischetti, a trasmettere preavviso di parcella;
- in pari data (30 novembre2017), il richiamato Avvocato Romano a mezzo mail ha inviato il preavviso della parcella per un importo complessivo di € 7.468,82 determinato come segue:

Compensi	€ 4.774,00
Spese generali al 15% ex art.13 co.10 legge 247/2012 e art. 2 co.2	€ 716,10
D.M. 55/2014	
Contributo previdenziale – C.a.p. al 4% ex art. 11 legge 576/80 e	€ 219,60
ss.mm.ii.	
IVA al 22%	€ 1.256,13
Spese esenti	€ 502,99
TOTALE	€ 7.468,82

Al finanziamento della suddetta spesa di € 7.468,82 si provvede mediante imputazione alla Missione 1- Programma 11 e Titolo 1 - Cap.1317 del bilancio regionale "Oneri per ritardati pagamenti spese procedimentali e legali"

Il Dirigente della Sezione

Ing. Luigia Brizzi

L'Assessore

Prof. Alfonso Pisicchio



Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art.73 comma lett.a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n.118

Sentenza esecutiva del Tribunale di Bari - Sezione I Civile - n. 2344/2017

ART. 1

(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art.73 comma lett.a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n.118)

"Il debito fuori bilancio derivante da Sentenza esecutiva del Tribunale di Bari – Sezione I Civile - n.2344/2017, dell' importo di € 7.468,82 è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'art.73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n.118, come modificato dal D.lgs 10 agosto 2014 n.126 ".

ART.2 (Norma finanziaria)

" Al finanziamento del debito fuori bilancio si provvede mediante imputazione alla Missione 1- Programma 11 e Titolo 1 - Cap.1317 del bilancio regionale "Oneri per ritardati pagamenti spese procedimentali e legali" per un importo complessivo di € 7.468,82 .

